



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 169

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 27 marzo 2019

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

<i>Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezio- nali nella regione Calabria (Riunione n. 3)</i>	<i>Pag.</i> 5
---	---------------

Commissioni permanenti

3^a - Affari esteri:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 6
---------------------------	---------------

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	» 22
---------------------------	------

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Plenaria</i>	» 26
---------------------------	------

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i> 30
<i>Ufficio di Presidenza</i>	» 37

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	» 40
---------------------------	------

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i>	» 62
<i>Comitato XI infiltrazione criminale di assistenza sa- nitaria pubblico e privato (Riunione n. 1)</i>	» 69

Per l'infanzia e l'adolescenza:

<i>Plenaria</i>	» 70
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 3)</i>	» 74

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	75
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	76
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	77
<i>Plenaria</i>	»	77

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 27 marzo 2019

**Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali
nella regione Calabria**

Riunione n. 3

Relatore: BALBONI (Fdi)

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,20

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 27 marzo 2019

Plenaria**37^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Picchi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendoci obiezioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per la procedura informativa all'ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il presidente PETROCELLI ricorda che l'ordine del giorno dell'odierna seduta reca l'interrogazione n. 3-00696 presentata dai senatori Malan e Fantetti, sul rafforzamento degli uffici consolari italiani nel Regno Unito.

Si tratta di una interrogazione a risposta orale, assegnata alla Commissione affari esteri, ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento del Senato.

Per il Governo è stato chiamato a rispondere il Sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Picchi.

Ricorda all'interrogante che, secondo l'articolo 149 del Regolamento, dopo la dichiarazione del rappresentante del Governo, egli può replicare per dichiarare se sia o no soddisfatto per un tempo complessivo che non può eccedere i cinque minuti.

Il sottosegretario PICCHI, in merito a quanto richiesto dal Senatore interrogante, ricorda innanzitutto come la Farnesina riservi la massima attenzione all'efficienza della rete consolare, in particolare nelle Sedi operanti in Paesi con importanti comunità italiane come il Regno Unito dove, in connessione con la *Brexit*, si è registrato un incremento esponenziale della domanda di servizi consolari. Quella nel Regno Unito è, infatti, secondo i dati ufficiali, la sesta comunità italiana per grandezza, con oltre 340.000 iscritti agli schedari consolari di Londra ed Edimburgo ma un numero simile di non iscritti, per un totale stimato di oltre 700.000 persone. Il numero di connazionali iscritti alla sola AIRE di Londra cresce ad un ritmo molto sostenuto: al 31.12.2017 i connazionali iscritti erano 305.671 (con un aumento del 9 per cento rispetto al 2016); al 31 dicembre 2018 erano 329.955 – con un aumento di più di 24.000 persone; ed al 28 febbraio 2019 sono già 334.796, aumento di quasi 5.000 persone in soli due mesi.

Quanto alla struttura della rete consolare, continua l'oratore, operano nel Regno Unito due Consolati Generali, uno a Londra (in cui, oltre al Console Generale e a due Consoli, prestano servizio attualmente circa 62 unità di personale) e uno a Edimburgo (in cui il Console Generale è assistito da 8 collaboratori). Per mettere in condizione il Consolato Generale a Londra di far fronte al forte aumento della richiesta di servizi da parte dei connazionali in connessione alla *Brexit*, la Farnesina ha recentemente disposto un piano di rafforzamento delle capacità della Sede del tutto straordinario, viste anche le limitate risorse finanziarie e di organico di cui dispone. A differenza di quanto affermato dal Senatore interrogante, è stato disposto l'invio a Londra di un ulteriore funzionario diplomatico con funzioni di Console (dal gennaio 2019) e di sette funzionari consolari in assegnazione temporanea. Nel gennaio scorso è stata inoltre disposta la permanenza a Londra di altre due unità di ruolo per sei mesi ciascuna.

Del resto, fa notare l'esponente del Governo, il rafforzamento della rete estera (e a maggior ragione l'istituzione di nuovi uffici) sarà possibile solo a fronte della disponibilità di nuove risorse umane e finanziarie. Dopo il primo miglioramento, registrato nel 2018, è con la Legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è stato autorizzato ad assumere ulteriori 100 funzionari da inquadrare nella III Area e fino a 200 unità da inserire nei ruoli di II Area, oltre a 50 unità di personale a contratto.

È infine da aggiungere che l'incremento di 150 unità complessive, disposto dalle Leggi di bilancio del 2018 e 2019, del contingente di personale a contratto presso le sedi all'estero (nonostante le mansioni svolte

siano per loro natura diverse da quelle del personale di ruolo), contribuirà ad intervenire sulle situazioni più critiche in essere nella rete diplomatico-consolare, tra cui sicuramente quella degli uffici consolari.

Per quanto concerne il personale a contratto assunto localmente, nel 2018 è stato autorizzato il potenziamento del Consolato Generale di Londra con l'assunzione di 15 unità temporanee, ciò ha portato il numero delle unità a contratto presenti a 47. Al Consolato Generale di Edimburgo, invece, sono presenti 5 unità a tempo interminato.

Un ulteriore importante sforzo per il miglioramento dei servizi a favore dei connazionali nel Regno Unito in questo delicato momento è rappresentato dalle misure urgenti disposte dal decreto Legge 25 marzo 2019, n. 22 («Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea»), che ha previsto maggiori risorse a favore della rete consolare italiana nel Regno Unito, attraverso le seguenti misure: *a*) acquisto e/o ristrutturazione degli immobili già adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito (2,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020); *b*) incremento del numero di dipendenti di ruolo destinati agli uffici consolari (750.000 euro per l'anno 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020); *c*) potenziamento delle risorse per il funzionamento delle sedi coinvolte (1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019); *d*) incremento di 50 unità il contingente del personale locale da destinare soprattutto ai consolati; *e*) nell'intento di fornire servizi più rapidi ed incisivi ai cittadini all'estero, rendere l'iscrizione dei connazionali all'AIRE efficace dal momento della presentazione della dichiarazione fornita all'ufficio consolare, anziché dal momento della ricezione della stessa da parte dell'Ufficiale di anagrafe in Italia.

Quanto alla rete consolare onoraria operante nel Regno Unito, essa si compone – escludendo Gibilterra e i territori extraeuropei – di quindici Uffici consolari onorari (di cui undici dipendenti dal Consolato Generale di Londra). Come noto, i titolari delle strutture onorarie, alla luce della normativa in vigore, prestano servizio su base del tutto volontaria e senza ricevere alcuna retribuzione, potendo contare esclusivamente su un parziale contributo per le spese di ufficio, oltre al rimborso delle spese postali e quelle sostenute per sussidi ai connazionali. Ciononostante, il ruolo svolto dagli Uffici onorari è di grande e crescente rilevanza in quanto assicurano una presenza capillare sul territorio. Molti di essi, inoltre, sono stati recentemente autorizzati a procedere alla captazione dei dati biometrici per il rilascio dei passaporti, fornendo così un ulteriore servizio assai apprezzato dalle nostre collettività.

Per quanto riguarda i passaporti emessi, il Consolato Generale a Londra emette ora, anche grazie alle 15 unità di personale a contratto temporaneo assunte nel 2018, una media di 3.000 passaporti al mese (5.950 nei primi due mesi del 2019, in aumento del 35 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018). Pertanto, tra appuntamenti fissati dai connazionali, ca-

nale emergenza, passaporti postali e quelli che ci giungono dalla rete consolare onoraria dotata di *kit* biometrico, il Consolato emette circa 150 passaporti al giorno, considerando una media di 20 giorni lavorativi al mese.

In merito alle modalità di prenotazione degli appuntamenti, il Consolato Generale ha riferito che il centralino telefonico è stato dotato di una nuova piattaforma informatica con sistema di coda e *call back* che può gestire fino a 24 telefonate simultaneamente. Data l'enorme richiesta, in alcuni momenti della giornata tutte e 24 le linee possono risultare occupate. Tuttavia, gli stessi connazionali ci segnalano che il sistema funziona e che, con una ragionevole attesa, si riesce a prenotare. Stesso discorso per quanto riguarda il PrenotaOnLine, ripristinato nei mesi scorsi. Contrariamente a quanto segnalano i Senatori interroganti, quindi, ogni giorno alle ore 19.00 diventano disponibili nuovi *slot* (40) per gli appuntamenti pomeridiani che attualmente vengono dati a 12 settimane.

Sul numero di accessi giornalieri al Consolato Generale gestiti come «emergenze», previa analisi delle situazioni specifiche, detti ingressi possono talvolta essere limitati per motivi di sicurezza. Naturalmente, coloro che usufruiscono di tale servizio ricevono il passaporto a vista.

La Farnesina, comunque, conclude il sottosegretario, continuerà in ogni caso a seguire con estrema attenzione la situazione e a valutare, ove necessario, eventuali ulteriori misure a tutela dei nostri cittadini e imprese nel Regno Unito.

Il senatore MALAN (*FI-BP*) replica evidenziando, in primo luogo, che molti dei dati a sua disposizione divergono da quelli forniti dal rappresentante del Governo, che si presume abbiano come fonte gli stessi uffici consolari attualmente operanti nel Regno Unito.

Rileva criticamente, quindi, che, nella fattispecie in oggetto, si è portati a constatare una certa discrepanza tra quanto annunciato e dichiarato nei siti ufficiali dei consolati italiani *in loco* e l'effettiva operatività che i medesimi uffici sono in grado di dispiegare, pur a fronte di un loro indefesso ed impagabile impegno lavorativo.

In conclusione, prende atto delle ulteriori nuove assunzioni di personale, volte a rafforzare i servizi a favore dei connazionali, previste, per ultimo, dal recente decreto-legge cosiddetto «Brexit».

Il presidente PETROCELLI dichiara, quindi, conclusa la procedura informativa in titolo.

IN SEDE CONSULTIVA

(897) *Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale*, approvato dalla Camera dei deputati

(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 marzo.

Dopo la chiusura della discussione generale da parte del PRESIDENTE, il senatore FERRARA (M5S), relatore, illustra una conferente bozza di parere non ostativo.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione lo schema di parere proposto dal relatore, pubblicato in allegato, che è accolto dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(961) Marinella PACIFICO ed altri. – Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il presidente PETROCELLI (M5S), relatore, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello, non ostativo, della Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

(962) Orietta VANIN ed altri. – Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il presidente PETROCELLI (M5S), relatore, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio, condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di cui dà lettura.

Illustra, pertanto, l'emendamento 3.1, pubblicato in allegato, finalizzato a recepire le condizioni poste nel parere della Commissione bilancio.

Verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione l'emendamento 3.1, che risulta approvato.

Nessun senatore chiedendo di intervenire in sede di dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

(1088) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio – Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016

(Esame e rinvio)

Il senatore CANDURA (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con Allegato e relativi Protocolli attuativi, sottoscritto nell'ottobre 2016 fra l'Italia e il Kenya e relativo al Centro spaziale Luigi Broglio a Malindi, in territorio keniota, che la Commissione è chiamata ad esaminare.

L'intesa risponde all'esigenza di fornire una cornice normativa aggiornata attraverso cui disciplinare le relazioni tra l'Italia e il Kenya in materia di cooperazione spaziale, in considerazione della storica presenza italiana presso la Base di Malindi, unico centro spaziale italiano situato in territorio estero.

Ricorda che il Centro spaziale Luigi Broglio – dal nome del creatore del progetto San Marco, ovvero del programma di collaborazione italo-staunitense di ricerca scientifica e sperimentazione spaziale, Luigi Broglio, docente della Scuola di ingegneria aerospaziale dell'Università «La Sapienza» di Roma – creato nel 1964, gestito dal 2004 dall'Agenzia spaziale italiana (ASI), è un'importante stazione per il controllo da terra delle missioni spaziali, e rappresenta un polo di eccellenza della tecnologia italiana al di fuori del territorio nazionale, nonché uno strumento qualificante della nostra collaborazione scientifica con il Kenya e con l'intero continente africano. Stante la sua strategica localizzazione geografica, la stazione rappresenta un sito ideale per il lancio di satelliti e per correlate attività di ricerca scientifica e raccolta di dati. Della struttura si è avvalsa anche l'Agenzia spaziale europea (ESA) nel quadro di un Protocollo trilaterale Italia-Kenya-Agenzia spaziale europea che attende di essere rinnovato all'esito della conclusione del negoziato tra Italia e Kenya. L'attuale funzionamento della Base è disciplinato da un Accordo intergovernativo firmato dai due Paesi nel 1995 e rinnovato da ultimo fino al 31 ottobre 2016. La nuova intesa – composta dall'Accordo bilaterale vero e proprio, da un annesso e da cinque protocolli tecnici attuativi – riprende i contenuti del precedente Accordo, e definisce i termini e le condizioni relative all'utilizzo della base da parte dell'Agenzia spaziale italiana. L'intento sotteso

all'Accordo è quello di fare della Base di Malindi, e più in generale del Kenya, il fulcro di una cooperazione spaziale allargata ai Paesi del Corno d'Africa e dell'Africa orientale, con importanti ricadute strategiche a carattere scientifico, tecnologico e programmatico.

Più in dettaglio, l'Accordo, composto di 18 articoli, fornisce le specifiche della Base in merito alle sue pertinenze ed alla sua destinazione d'uso, individuando quali settori di attività – per soli scopi pacifici – quelli della scienza e della tecnologia dello spazio, dell'osservazione della Terra, del supporto ai servizi di sorveglianza, delle comunicazioni spaziali, della telemedicina, dell'acquisizione dei dati satellitari, delle attività di ricerca di fisica dell'atmosfera, del lancio e controllo di satelliti e del tele-rilevamento (articolo II). L'Accordo, oltre a delineare ulteriori aree e forme di cooperazione tra le Parti nei settori della ricerca e della tecnologia spaziale ed aerospaziale e della formazione (articolo III), disciplina l'istituzione e le competenze degli organismi di indirizzo politico e di gestione, ovvero il Consiglio ministeriale congiunto (articolo IV), il comitato direttivo congiunto (articolo V) e l'Organo di gestione congiunta (articolo VI). La gestione della Base è affidata ad un Direttore, nominato dal Governo italiano tramite l'Agenzia spaziale italiana (ASI), coadiuvato da un Vice-Direttore keniota (articolo VII). Ulteriori norme definiscono le prerogative e gli obblighi del Governo italiano, tenuto – fra l'altro – ad avviare programmi di formazione a favore di cittadini keniani e a promuovere progetti di sviluppo nell'area, a sostenere i costi operativi di funzionamento quotidiano della struttura, a contribuire ai costi di istituzione e funzionamento del Centro regionale per l'osservazione della Terra, e a versare al Kenya la metà dei profitti derivanti da contratti con Terzi per i servizi commerciali forniti dalla Base (articolo VIII). Al Governo di Nairobi l'Accordo affida il compito di assicurare, sotto il profilo della sicurezza, un efficace funzionamento della Base, la protezione di beni e delle persone, di fornire le autorizzazioni al lancio di satelliti e piattaforme suborbitali, di individuare progetti di sviluppo da realizzare nell'area di Malindi, e di facilitare il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'utilizzo delle attrezzature necessarie (articolo IX). Vengono inoltre definite le modalità per l'uso della Base da parte di terzi (articolo X), per il risarcimento di eventuali danni arrecati a persone o cose all'interno o all'esterno della Base a seguito delle attività ad essa connesse (articolo XI), per l'effettuazione di verifiche ed ispezioni da parte keniota sulle attività della Base (articolo XII) e per garantire la riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito dell'applicazione dell'Accordo (articolo XIII). Il testo stabilisce infine i criteri per la risoluzione di eventuali controversie interpretative o applicative (articolo XIV), e dispone il conferimento al Kenya della proprietà di tutti i diritti e dei beni presso la Base alla scadenza dell'intesa bilaterale (articolo XV).

L'Annesso 1 all'Accordo, che costituisce una versione aggiornata dell'allegato al precedente accordo fra le Parti per il programma San Marco presso il Centro spaziale di Malindi, descrive le principali risorse del centro, con particolare riferimento alla strumentazione.

I cinque protocolli attuativi «?tecnic?» annessi all'Accordo – che mirano a definire un modello di collaborazione ad ampio spettro nel settore spaziale, impostata su basi di reciproco beneficio tra le Parti – disciplinano, rispettivamente, l'istituzione di un centro regionale per l'osservazione della Terra, il supporto da parte dell'ASI all'Agenzia nazionale spaziale keniana, la promozione e il sostegno alla ricerca nel campo della telemedicina in territorio keniano, una collaborazione ad ampio spettro nel settore dell'osservazione della Terra e dell'utilizzo di dati di missioni spaziali scientifiche, e l'assistenza da parte dell'ASI nel supportare le attività di istruzione e di formazione di studenti e personale tecnico keniani presso le istituzioni italiane nelle aree tematiche dell'ingegneria e della tecnologia aerospaziali, dell'osservazione della Terra, delle scienze, della politica e del diritto spaziali, della telemedicina e delle telecomunicazioni.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo si compone di 4 articoli. L'articolo 3, in particolare, nel porre la clausola di invarianza finanziaria, dispone che agli oneri derivanti dal provvedimento – che la relazione tecnica quantifica in poco più di 800.000 euro annui – si provveda nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana, senza che da ciò debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il relatore conclude la sua esposizione informando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1103) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea dell'energia atomica sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009*, approvato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore IWOBI (*L-SP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo transattivo del novembre 2009 fra l'Italia e la Comunità europea dell'energia atomica – nota anche con gli acronimi di CEEA o EURATOM –, sui principi governanti le responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito del Centro comune di ricerca (CCR) di Ispra, in provincia di Varese, che la Commissione è chiamata ad esaminare.

Ricorda che la struttura di Ispra costituisce uno dei quattro centri di ricerca istituiti dall'allora Comunità europea a seguito del Trattato EURATOM del 1957 per promuovere lo sviluppo dell'energia nucleare a fini pacifici negli Stati membri. Istituito nel 1959 con un accordo fra il Governo italiano e la Commissione dell'energia atomica che prevedeva la cessione da parte italiana alla Comunità europea, in concessione per novantanove anni, dell'area e delle strutture presenti all'epoca, il Centro fu utilizzato nel corso degli anni, a mezzo di specifici contratti, da soggetti italiani –

quali il Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), il Centro informazioni studi ed esperienze (CISE), l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e le istituzioni governative italiane – per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano. Dopo il 1987, a seguito del mutamento delle scelte strategiche dell'Italia sul nucleare, la collaborazione italiana con il CCR di Ispra in tale ambito si è progressivamente ridotta e, con il passare degli anni, anche alcuni programmi europei di ricerca in campo nucleare, in particolare nella struttura italiana, sono stati indirizzati verso nuove tematiche estranee al settore. Ad oggi nella struttura, oltre ad attività di ricerca convenzionale, restano operative con riferimento all'ambito nucleare le attività relative alle salvaguardie nucleari, e quelle di gestione dei rifiuti radioattivi e di conservazione in sicurezza delle installazioni nucleari.

L'Accordo transattivo è necessario per la chiusura di un contenzioso tra la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Italia in merito al riconoscimento delle responsabilità storiche dell'Italia relativamente allo smantellamento del Centro comune di ricerca di Ispra.

Ricorda al riguardo che la Commissione europea ha deciso, nel 1999, di iniziare il programma di disattivazione e smantellamento dei centri di ricerca nucleare, tra cui quello di Ispra. Considerato che nel periodo fra gli anni Sessanta e gli Ottanta il CCR fu utilizzato a mezzo di specifici contratti da soggetti italiani (ENEA, CISE, ENEL) per progetti di ricerca relativi al programma nucleare italiano, la Commissione ha chiesto la partecipazione italiana alle attività di disattivazione e smantellamento. Non essendo possibile – stante il tempo trascorso e tenuto conto che la contrattualistica dell'epoca non prevedeva clausole per future attività di smantellamento, allora non previste – effettuare una determinazione analitica degli oneri di competenza italiana, si è deciso di comune accordo tra le Parti di concludere un'intesa transattiva. L'intesa in esame è basata non su un corrispettivo economico ma sulla realizzazione da parte italiana di alcuni dei lavori di disattivazione e smantellamento del reattore di Ispra 1 presente nel CCR, prevedendo in particolare che siano a carico dell'Italia alcune delle attività, consistenti essenzialmente nello smantellamento del reattore e nello smaltimento dei relativi rifiuti, del tutto simili a quelle relative ai siti nucleari italiani dismessi, svolte attualmente dalla Sogin S.p.a..

L'Accordo, che nelle premesse richiama la partecipazione italiana all'EURATOM e la situazione che ha originato le responsabilità italiane nelle attività svolte presso il CCR in esame, si compone di 6 punti.

Nel punto 1 vengono individuati i servizi a compensazione degli oneri derivanti dalle pregresse attività di ricerca per il programma nucleare italiano, svolte presso il CCR di Ispra. In particolare si prevede che il Governo italiano provveda alla disattivazione del «reattore Ispra 1» secondo modalità puntualmente individuate, e poste a carico in parte dell'Italia e in parte dello stesso CCR. I dettagli di tali attività sono riportati nell'Appendice 1. Il titolare degli atti autorizzativi relativi al reattore Ispra 1 è quello

individuato dal comma 537 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), ossia la Sogin S.p.a..

Il punto 2 definisce quale data limite per il conferimento dei rifiuti radioattivi del CCR di Ispra al Deposito nazionale il 2028, prevedendo che i relativi costi siano a carico del CCR stesso, e che, in caso d'indisponibilità del deposito, dal 1 gennaio 2029 sia il Governo italiano a doversi fare carico dei rifiuti nucleari e delle spese per la loro gestione.

I successivi punti definiscono i criteri di accettazione dei rifiuti al Deposito nazionale, nonché le clausole riguardanti il rischio economico derivante dalla loro eventuale modifica (punto 3) e prevedono la possibilità per le Parti di concludere contratti specifici che descrivano in dettaglio lo scopo delle attività previste, nonché i relativi aspetti tecnici, legali e finanziari (punto 4).

Nel punto 5 viene stabilito che l'Accordo transattivo sia regolato dal diritto dell'Unione europea, integrato, ove necessario, dal diritto italiano, e previste procedure di mediazione in caso di disaccordo.

Da ultimo, il punto 6 istituisce il Comitato misto di gestione composto da tre rappresentanti per ciascuna Parte, allo scopo di controllare l'attuazione della transazione e, in particolare, di gestire le interfacce tra le attività di disattivazione, di cui al punto 1, e le altre attività del CCR di Ispra.

All'Accordo è annessa una apposita Appendice 1, i cui paragrafi sono dedicati, rispettivamente, alla descrizione ed allo stato dell'impianto, alle coordinate per il trasferimento della titolarità degli atti autorizzativi al soggetto individuato dal Governo italiano, al mantenimento in sicurezza del reattore e alla sua disattivazione, alla gestione dei rifiuti da essa provenienti, all'accesso al sito e alla sicurezza sul lavoro.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli.

L'articolo 3, relativo alle disposizioni finanziarie, stabilisce che all'attuazione dell'Accordo si provveda ai sensi dell'articolo 1, commi 541 e 542 della già richiamata legge di bilancio 2018. Si ricorda che tali commi prevedono, rispettivamente, che la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione a Sogin S.p.A. dello smantellamento del reattore Ispra 1 sia garantita mediante il ricorso agli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica (comma 541), demandando ad un'apposita delibera dell'Autorità per l'energia elettrica-ARERA, la determinazione delle modalità di rimborso alla Sogin, a copertura degli oneri relativi alle attività (comma 542).

Nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento è riportata la stima degli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, effettuata dal Tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico al momento della sottoscrizione dell'Accordo del 2009, valutata in complessivi 45 milioni di euro. A questa cifra, peraltro, la stessa relazione aggiunge i costi sostenuti dal CCR per le attività di custodia passiva dell'impianto, valutati in circa 5 milioni di euro.

Il relatore conclude la sua esposizione evidenziando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1104) Deputato Marta GRANDE ed altri. – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore AIROLA (M5S), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante la ratifica dell'Accordo di dialogo politico e di cooperazione, sottoscritto nel dicembre 2016, tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, che la Commissione è chiamata ad esaminare.

Il testo, la cui entrata in vigore definitiva è subordinata alla ratifica di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, è già in vigore in via provvisoria dal 1° novembre 2017 per le parti di competenza della UE ed è finalizzato alla promozione delle relazioni tra l'Unione europea e Cuba, anche in considerazione dei saldi legami storici, economici e culturali esistenti tra le Parti.

Le relazioni tra l'Unione europea e Cuba sono attualmente disciplinate da una Posizione comune risalente al dicembre 1996 che, al fine di incoraggiare il processo di transizione verso una democrazia pluralistica e il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di favorire il miglioramento delle condizioni di vita del popolo cubano, prevede l'intensificazione del dialogo politico, l'aiuto umanitario e azioni mirate di cooperazione economica a sostegno dell'attuazione dell'apertura economica.

L'Accordo in esame, oltre a creare un solido quadro favorevole al rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione bilaterale in un numerosi settori (fra cui democrazia, diritti umani, giustizia e sicurezza, coesione sociale, ambiente e sviluppo economico), fornisce la base per un'azione comune su questioni internazionali e in consessi multilaterali e stabilisce i principi e gli obiettivi generali delle relazioni tra l'Unione europea e Cuba, prevedendo una struttura istituzionale per la sua gestione.

Il testo, composto di 89 articoli, suddivisi in cinque Parti, stabilisce innanzitutto, nell'ambito della Parte I relativa alle disposizioni generali, i principi e gli obiettivi dell'Accordo (articoli 1 e 2), ribadendo l'impegno a favore di un sistema multilaterale solido, nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

La Parte II, relativa al dialogo politico (articoli 3 - 14), ne definisce gli obiettivi – tra i quali il rafforzamento del dialogo su temi di interesse comune, lo scambio di opinioni sulle rispettive posizioni nei consessi in-

ternazionali e il rafforzamento delle Nazioni Unite quale fulcro del sistema multilaterale – e stabilisce la gamma di settori strategici comuni che formerà l’oggetto del dialogo politico, fra cui diritti umani, commercio illegale di armi, disarmo, lotta contro il terrorismo, contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti, contro la produzione, il traffico e il consumo di droghe illecite, e contro la discriminazione razziale, la xenofobia e l’intolleranza.

La Parte III, dedicata alla cooperazione e al dialogo strategico settoriale, si articola in sette titoli. Il Titolo I (articoli 15 - 21) fissa gli obiettivi, i principi, le modalità di dialogo, le procedure di cooperazione, definendo altresì gli attori della cooperazione (fra cui istituzioni centrali, amministrazioni locali, organizzazioni internazionali e rispettive agenzie), i settori della cooperazione (fra cui sviluppo sostenibile, diritti umani, sostenibilità ambientale, prospettiva di genere) e le risorse disponibili per il loro conseguimento. Il Titolo II (articoli 22 - 26), relativo alla democrazia, diritti umani e buon governo, esplicita l’impegno per il rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto, la modernizzazione della pubblica amministrazione e la prevenzione e risoluzione dei conflitti, individuando obiettivi e modalità di cooperazione per il loro raggiungimento. Il Titolo III (articoli 27 - 36), dedicato alla promozione della giustizia, sicurezza dei cittadini e migrazione, stabilisce meccanismi di cooperazione in settori quali la prevenzione e repressione del traffico di droga, di armi leggere, del riciclaggio di denaro, della lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, la migrazione, il traffico di persone e di migranti. Il Titolo IV (articoli 37 - 46), relativo allo sviluppo e alla coesione sociale, prevede la collaborazione fra le Parti per promuovere e scambiare buone prassi nell’ambito – fra le altre – delle politiche economiche e commerciali, delle politiche di bilancio, sociali e occupazionali, delle strategie di lotta contro la xenofobia e delle politiche per i giovani. Nel settore dell’istruzione (articolo 39) le Parti si impegnano a condividere le esperienze e le migliori prassi e a promuovere lo scambio di studenti, ricercatori e docenti. Iniziative di cooperazione sono previste nei settori della sanità pubblica (articolo 40), della protezione dei consumatori (articolo 41), della cultura e del patrimonio culturale (articolo 42), a favore delle persone in stato di vulnerabilità (articolo 43), della prospettiva di genere (articolo 44) e della gioventù (articolo 45). Il Titolo V (articoli 47 - 49) è dedicato alla cooperazione nel settore dell’ambiente, della gestione del rischio di catastrofi e di cambiamenti climatici, e prevede azioni di cooperazione quali il trasferimento e l’utilizzo di tecnologie pulite sostenibili, la promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili, e della capacità di gestione sostenibile dell’approvvigionamento idrico. Il Titolo VI (articoli 50 - 58), relativo allo sviluppo economico, prevede una serie di attività di cooperazione in molteplici settori, dall’agricoltura alla pesca, dal turismo sostenibile alla scienza, dall’energia alla buona *governance* in materia fiscale.

La Parte IV (articoli 60 - 80), relativa agli scambi e alla cooperazione commerciale, definisce gli obiettivi della cooperazione di settore, prefiggendosi in particolare il rafforzamento delle relazioni economiche e com-

merciali, la promozione dell'integrazione di Cuba nell'economia mondiale, il rafforzamento del contributo del commercio sostenibile e il sostegno alla diversificazione dell'economia cubana, in un clima di miglioramento per gli investimenti. Le disposizioni prevedono altresì l'agevolazione degli scambi e la cooperazione su questioni quali gli ostacoli tecnici e le norme al fine di migliorare le prospettive di rafforzamento delle relazioni economiche.

La Parte V (articoli 81 - 89), relativa alle disposizioni istituzionali e finali, istituisce un quadro istituzionale composto da un Consiglio congiunto (articolo 81), riunito a livello ministeriale almeno ogni due anni e presieduto alternativamente da un rappresentante UE e da Cuba, i cui compiti consistono nel vigilare sulle attività volte al conseguimento degli obiettivi dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione, nel guidarne l'attuazione e nell'esaminare i principali problemi eventualmente insorti, nonché le altre questioni bilaterali, multilaterali o internazionali di comune interesse, e da un Comitato misto (articolo 82), che assiste il Comitato congiunto, composto a sua volta da rappresentanti delle Parti e da alti funzionari.

Il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame si compone di 4 articoli.

L'articolo 3, che contiene una clausola di invarianza finanziaria, evidenzia come dall'attuazione del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il relatore conclude la sua esposizione evidenziando che l'Accordo non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento europeo e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ALFIERI (*PD*) chiede al sottosegretario Picchi se è intenzione dell'Esecutivo di presentare alle Camere ulteriori provvedimenti urgenti, volti a fronteggiare gli esiti di una possibile *Brexit* senza accordo oltre al decreto-legge licenziato lo scorso 25 marzo che, tuttavia, si occupa prevalentemente dei profili finanziari dello scenario di fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione europea.

Il sottosegretario PICCHI fa presente che, per il momento, risulta ancora prematuro prefigurare assetti normativi su materie diverse da quelle disciplinate dal decreto citato dal senatore Alfieri. Il Governo, tuttavia, rimane vigile ed attento nel controllare tutti i possibili sviluppi di una situazione che, come è noto, è assai problematica e in continuo evolversi.

Il senatore AIROLA (M5S), infine, rammenta la necessità di predisporre una normativa convenzionale in materia di estradizione tra l'Italia e la Guinea, considerati i numerosi casi irrisolti di cittadini di questo Paese africano che, nonostante i reiterati reati messi in atto, non possono essere rimpatriati.

La seduta termina alle ore 9,15.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI
DISEGNI DI LEGGE NN. 897 E 182**

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminati i disegni di legge in titolo, per gli aspetti di propria competenza,

valutato altresì il testo unificato adottato dalla Commissione Affari costituzionali nella seduta n. 68 del 28 febbraio 2019 quale base per il seguito dell'esame;

rilevato che il riferimento all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali viene consentito in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 24 febbraio 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o, se minorenni o incapaci, dei loro tutori;

tenuto conto che il testo unificato adottato dalla Commissione Affari costituzionali quale base per il seguito dell'esame, richiama a sua volta, per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, il rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;

rilevato altresì che il testo unificato adottato dalla Commissione Affari costituzionali quale base per il seguito dell'esame amplia il riferimento ai diritti fondamentali della persona sanciti da alcuni testi a carattere internazionale, richiamando espressamente anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 962**Art. 3.****3.1**

IL RELATORE

«1. All'onere derivante dal *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, valutato in 40.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 27 marzo 2019

Plenaria

138^a Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l'avvio della trasmissione della seduta attraverso l'attivazione del circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 200, di attuazione della direttiva 2005/28/CE, adottato in attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano (n. 72)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

La relatrice PIRRO (M5S), sulla base delle indicazioni emerse nel corso dell'esame del provvedimento, formula una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il vice ministro GARAVAGLIA concorda con la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(944) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

La relatrice PIRRO (M5S) illustra la seguente proposta di relazione: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto della relazione tecnica aggiornata trasmessa dal Governo, da cui risulta che: con riferimento agli articoli 1 e 2, per l'attuazione delle direttive elencate all'allegato A viene richiamato quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1, in base al quale alla copertura degli eventuali oneri non contemplati dalla legislazione vigente, si provvede, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni a legislazione vigente, mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi di recepimento; con riferimento all'articolo 4, vengono forniti dati analitici a suffragio della corretta quantificazione degli oneri recati dalla disposizione; con riferimento all'articolo 5, sono messi a disposizione elementi di dettaglio volti a confermare come le attività ivi contemplate possano essere espletate con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente; con riferimento all'articolo 7, vengono date informazioni analitiche a conferma della correttezza della quantificazione degli oneri di cui al comma 3; con riferimento agli articoli 13, 14, 15 e 21, viene rappresentato che, stante la complessità della materia oggetto delle relative deleghe, l'Amministrazione competente non è allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle stesse, richiamandosi pertanto quanto stabilito dall'articolo 12, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; con riferimento agli articoli 16, 17 e 18, viene fatto presente che le relative deleghe sono finalizzate all'adozione di norme di carattere ordinamentale, e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni in-

teressate, confermandosi l'invarianza finanziaria; con specifico riferimento al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 17, viene precisato che l'adeguamento delle disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di modifiche legate al funzionamento di sistemi di interfaccia già presenti a bordo delle unità navali, e comunque gli eventuali allineamenti tecnici, ove necessari, sarebbero a carico delle compagnie di navigazione o delle società di armamento, senza alcun onere per la pubblica amministrazione, esprime, per quanto di competenza, una relazione non ostativa.».

Il vice ministro GARAVAGLIA si riserva di esprimere l'avviso del Governo sulla proposta di relazione formulata dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 822-B

Il rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica relativa al disegno di legge 822-B, aggiornata alla luce delle modifiche approvate in seconda lettura dalla Camera dei deputati.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente PESCO comunica che l'odierna seduta pomeridiana già convocata per le ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 72**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

– in merito all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), fermo restando il carattere facoltativo delle sperimentazioni cliniche, sono comunque fornite rassicurazioni sulla presenza nei centri di sperimentazione di figure professionalmente qualificate nella gestione dei dati e nel coordinamento della ricerca;

– con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), si rappresenta che l'Agenzia italiana del farmaco, unitamente al Ministero della salute, effettuerà una stima delle strutture attrezzate a condurre studi secondo la metodologia di genere e, conseguentemente, determinerà le tariffe per le ispezioni in modo da coprire i costi sostenuti, garantendo l'equilibrio tra la tariffa agevolata e le altre tariffe,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 27 marzo 2019

Plenaria

62^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Siri.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE informa che il senatore Margiotta, a nome del proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta. Tale richiesta è stata trasmessa alla Presidenza del Senato, che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso.

Se non ci sono osservazioni sarà dunque attivata la trasmissione della seduta tramite il circuito interno.

La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (n. 74)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE, ricordato che nella seduta di ieri il relatore Santillo ha illustrato uno schema di parere favorevole con osservazioni, domanda se vi siano richieste di intervento in discussione.

Il senatore MALLEGNI (*FI-BP*), ribadita l'esigenza di dare conto nel parere di elementi emersi in relazione al tragico incidente di Viareggio del 29 giugno 2009, sottolinea la necessità che nell'articolo 23, comma 4, dello schema di decreto legislativo in esame, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari, siano inseriti alcuni elementi ulteriori presenti nell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 162 del 2007, che disciplina attualmente la materia e che verrà abrogato una volta che sarà entrato in vigore lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione. Chiede pertanto che l'osservazione già inserita nello schema di parere del relatore sia integrata in tal senso, segnalando di ritenere fondamentale tale modifica e che, in caso di mancata accettazione della sua proposta, sarà costretto ad esprimere un voto contrario sullo schema.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE, preso atto che per il relatore ed il rappresentante del Governo non sussistono motivi ostativi a procedere nel senso richiesto dal senatore Mallegni, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, riformulato nel senso richiesto dal senatore Mallegni e pubblicato in allegato, che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 8,55.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 74

L'8^a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie (n. 74),

premessi che:

– lo schema di decreto legislativo in esame, sulla base della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2016-2017, recepisce la direttiva (UE) 2016/798, il cui obiettivo è lo sviluppo e il miglioramento della sicurezza del sistema ferroviario dell'Unione europea nonché l'ampliamento dell'accesso al mercato per la prestazione di servizi ferroviari;

– tale direttiva, che rientra nel c.d. pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario, delinea un nuovo quadro per la gestione della sicurezza ferroviaria, mediante interventi quali l'introduzione della certificazione unica di sicurezza, l'individuazione più dettagliata dei compiti delle autorità nazionali e delle responsabilità dei gestori dell'infrastruttura e degli operatori ferroviari, la definizione di obiettivi, metodi e indicatori comuni di sicurezza e la regolamentazione delle indagini sugli incidenti ferroviari;

considerato che:

– la rubrica dell'articolo 7 recita «Norme nazionali tecniche in materia di sicurezza», mentre il corrispondente articolo 8 della direttiva (UE) 2016/798 si riferisce a norme nazionali *tout court*. Anche il concetto definito dall'articolo 3, comma 1, lettera *h*), è quello di «norme nazionali», sebbene poi si specifichi che con tale termine si intendono «tutte le norme tecniche e le altre disposizioni vincolanti ...», diversamente peraltro dalla definizione fornita nell'articolo 3, comma 1, lettera *hh*), dello schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2016/797 (AG n. 73), ai sensi del quale per «norme nazionali» si intendono «tutte le norme e le altre disposizioni vincolanti»;

– l'articolo 15, comma 2, elenca le risorse finanziarie dell'ANSFISA, analogamente a quanto già previsto dalla legislazione vigente, individuandole, tra le altre, nell'incremento dell'uno per cento dei canoni di accesso alla rete ferroviaria, corrisposti dalle imprese ferroviarie ai gestori dell'infrastruttura, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, senza prevedere espressamente la calibratura dei relativi oneri a carico degli operatori del settore in relazione alla natura della rete interessata né che la determinazione degli stessi risponda a criteri di trasparenza, equità, pertinenza ed efficienza;

– l'articolo 23, al comma 4, dispone che qualora l'indagine sugli incidenti e inconvenienti avvenuti nel territorio nazionale interessi veicoli autorizzati dall'ERA o imprese ferroviarie certificate dalla stessa, l'Organismo investigativo possa richiedere ai soggetti ivi indicati tutte le informazioni, le spiegazioni e le registrazioni che ritiene opportune, senza prevedere l'obbligo di fornire le predette informazioni;

– l'articolo 31, comma 3, prevede che, a decorrere dal momento in cui le reti funzionalmente isolate rientreranno nella competenza dell'ANSFISA, le imprese responsabili del servizio su tali reti avranno a disposizione solo 90 giorni di tempo per presentare all'ANSFISA istanza per il rilascio di certificati e autorizzazioni, mentre in passato, nel caso dell'analogo passaggio delle reti regionali interconnesse, il termine previsto per tali operazioni era stato di 180 giorni,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– alla rubrica dell'articolo 7, si sopprima la parola: «tecniche»; si valuti inoltre l'opportunità di effettuare analoga modifica alla definizione di «norma nazionale», di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*);

– all'articolo 15, comma 2, si preveda che gli oneri a carico degli operatori del settore siano calibrati in relazione alla natura – nazionale, interconnessa o isolata – della rete interessata e che la determinazione degli stessi debba rispondere a criteri di trasparenza, equità, pertinenza ed efficienza. Inoltre, nella determinazione di tali oneri, dovrebbero essere coinvolti gli enti pubblici territoriali competenti e dovrebbe essere altresì sentita, per gli aspetti di competenza, l'Autorità di regolazione dei trasporti;

– all'articolo 23, comma 4, si preveda che l'indagine debba essere condotta nella massima trasparenza possibile, consentendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi e di avere accesso ai risultati; che i soggetti indicati abbiano l'obbligo di fornire le informazioni tecniche pertinenti per migliorare la qualità della relazione d'indagine, siano regolarmente informati dell'indagine e dei relativi progressi e possano, per quanto fattibile, presentare i loro pareri e opinioni sull'indagine ed essere autorizzati a esprimere osservazioni sulle informazioni in progetti di relazione;

– all'articolo 31, comma 3, dopo le parole: «all'articolo 2, comma 4,» si inseriscano le seguenti: «resta fermo il quadro regolatorio vigente fino all'adozione del nuovo quadro regolatorio da parte dell'ANSFISA e»;

– all'articolo 31, comma 3, sia esteso da 90 a 180 giorni il termine entro il quale le imprese responsabili del servizio sulle reti funzionalmente isolate devono presentare all'ANSFISA l'istanza per il rilascio dei certificati e delle autorizzazioni. Sarebbe altresì opportuno prevedere che i 180 giorni non decorrano dal momento in cui cessano le competenze del MIT, ma dal momento in cui l'ANSFISA definisce la disciplina di cui all'articolo 16, comma 2, lettera *bb*).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Mercoledì 27 marzo 2019

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale

S. 770

(Parere alla 12^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

IN SEDE CONSULTIVA

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame ricorda che l'articolo 1 del disegno di legge enuncia la finalità della promozione delle vaccinazioni, della piena e uniforme erogazione delle prestazioni vaccinali sul territorio nazionale, dell'implementazione e costante aggiornamento dell'anagrafe nazionale vaccinale (anagrafe così ridenominata dal successivo articolo 4). L'articolo 1 specifica, inoltre, che «l'educazione e l'informazione in materia di prevenzione vaccinale costituiscono livello essenziale di assistenza (LEA) quali interventi prioritari nella lotta contro la riluttanza nei confronti dei vaccini e per l'ottimizzazione delle coperture vaccinali». Ricorda che i suddetti livelli essenziali individuano le prestazioni che vengono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa.

Il successivo articolo 2 prevede che il piano nazionale di prevenzione vaccinale, da adottare secondo la procedura ivi indicata al comma 2 la quale contempla, tra l'altro, un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, individui gli specifici *standard* minimi di qualità delle attività vaccinali, gli obiettivi e le modalità di verifica del loro conseguimento. Il piano ha durata quinquennale. Ed è a decorrere dall'entrata in vigore del primo piano nazionale che sono abrogate, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7, le disposizioni in materia di prevenzione vaccinale di cui al citato decreto-legge n. 73.

L'articolo 3 dispone che una quota delle risorse di fonte statale di finanziamento del Servizio sanitario nazionale sia vincolata al perseguimento degli obiettivi previsti dal citato piano nazionale e delle finalità indicate al comma 1 (relative, in sintesi, ai sistemi informativi regionali per il governo e l'esercizio delle attività vaccinali, alla promozione delle vaccinazioni previste dal piano nazionale, alla rimozione dei fattori che ostacolano il raggiungimento di adeguate coperture vaccinali, alla promozione dell'adesione volontaria e consapevole alle suddette vaccinazioni attraverso piani di comunicazione).

Ai sensi del comma 2, le modalità di controllo del rispetto degli obiettivi di prevenzione vaccinale devono essere indicate nel medesimo piano nazionale ed il controllo è eseguito con cadenza semestrale dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, mentre il successivo comma 3 fa riferimento, a quest'ultimo fine, ai dati derivanti dalla certificazione dei flussi contabili trimestrali. Qualora venga rilevato il mancato rispetto degli obiettivi di prevenzione vaccinale, il Ministro della salute accantona, fino all'adeguamento, la quota vincolata suddetta, dovuta per l'esercizio successivo a quello in cui si siano rilevate le inadempienze.

L'articolo 4 concerne l'anagrafe nazionale vaccini che viene ridenominata dal disegno di legge anagrafe vaccinale nazionale. Il decreto-legge n. 73 aveva già previsto in via legislativa l'istituzione dell'anagrafe nazionale vaccini (anagrafe peraltro già contemplata dal piano nazionale prevenzione vaccinale 2017-2019 approvato mediante intesa sancita il 19 gennaio 2017 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano). Viene fatto salvo il decreto ministeriale istitutivo previsto dalla norma vigente al quale vari commi del presente articolo fanno rinvio. Tuttavia, precisa al riguardo che solo il 6 settembre 2018 è stata sancita, nella medesima Conferenza, l'intesa ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale di istituzione dell'anagrafe nazionale vaccinale. In quest'ultima devono essere registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti interessati dalle suddette fattispecie di esenzione o di differimento, nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. Il comma 5 specifica che il conferimento dei dati in esame all'anagrafe nazionale, da parte delle Regioni e delle Province autonome, rientra tra gli adempimenti al cui rispetto la disciplina vigente subordina l'attribuzione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 5 prevede l'eventuale adozione di piani straordinari di intervento che stabiliscano, ove necessario, qualora nell'ambito dell'attività

di monitoraggio delle coperture vaccinali svolta su base semestrale dal Ministero della salute si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal piano nazionale (tali da ingenerare il rischio di compromettere l'immunità di gruppo), l'obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita, ovvero per gli esercenti le professioni sanitarie. Il piano straordinario è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 2 dell'articolo 5 prevede che le aziende sanitarie locali territorialmente competenti invitino i soggetti tenuti, in base ai piani straordinari d'intervento, ad effettuare le vaccinazioni, fornendo loro ogni informazione utile sugli stessi piani, anche in ordine alla gratuità delle vaccinazioni ivi stabilite e coinvolgendo nell'attività informativa il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta. Le medesime aziende sanitarie locali verificano gli adempimenti delle misure contenute nei piani in esame. Per il mancato adempimento degli obblighi ivi stabiliti, il comma 3 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Il medesimo comma 3 reca alcune norme di richiamo, in conformità a quelle previste dalla norma sanzionatoria vigente summenzionata. Ai sensi del comma 4, i piani straordinari possono altresì: subordinare, in modo temporaneo, su base nazionale, regionale o locale, in relazione ai dati contenuti nell'anagrafe vaccinale nazionale, la frequenza delle istituzioni scolastiche, dei servizi educativi per l'infanzia e dei centri di formazione professionale regionale all'avvenuta somministrazione di una o più vaccinazioni; possono richiedere ai dirigenti scolastici ed ai responsabili dei centri di formazione professionale regionale e dei servizi educativi per l'infanzia, di adottare ogni misura idonea a tutelare la salute degli iscritti che – in relazione, come recita l'alinnea del comma, a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta – non siano vaccinabili, anche assicurando che tali soggetti siano inseriti in classi nelle quali siano presenti solo minori vaccinati o immunizzati. Restano in ogni caso fermi il numero delle classi, determinato secondo le disposizioni vigenti, e i limiti delle dotazioni organiche del personale derivanti dalle norme ivi richiamate.

Il comma 5 prevede che, in caso di adozione di un piano straordinario, con decreto del Ministro della salute, sentiti l'Agenzia italiana del farmaco, le Regioni e le Province autonome, sia disposta l'integrazione, anche attraverso il ricorso allo stabilimento chimico farmaceutico militare (avente sede a Firenze), della produzione di vaccini eventualmente non disponibili e lo stoccaggio di adeguate scorte. Il comma in esame richiama, al riguardo, il principio di cui all'articolo 7, comma 2, della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, secondo cui le Regioni provvedono all'approvvigionamento di sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie, in base ad un programma concordato con il Ministero della salute. Il comma 6 fa salvi, nelle ipotesi di emergenze sanitarie o di specifici episodi epidemici, il potere di attivare l'Unità di crisi permanente (istituita

presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della salute) e le competenze di adottare interventi urgenti (spettanti, a seconda dei casi, allo Stato o agli enti territoriali, per le fattispecie di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 112 del 1998). Il comma 7 prevede – al fine di agevolare l'approvvigionamento dei vaccini ad uso umano da parte dei soggetti aggregatori – la pubblicazione con cadenza semestrale, a cura dell'Agenzia italiana del farmaco, degli esiti delle procedure accentrate di acquisto di vaccini ad uso umano (comprese le informazioni relative alle quantità acquistate ed ai tempi di pagamento).

L'articolo 6 reca, ai commi 2 e 3, due autorizzazioni di spesa in materia di anagrafe vaccinale nazionale, alla copertura finanziaria delle quali si provvede mediante impiego delle risorse destinate ad iniziative di farmaco-vigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia. Il comma 1 dello stesso articolo 6 provvede alla copertura finanziaria degli altri oneri derivanti dall'attuazione della legge. Per tali oneri, si prevede l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica e delle risorse destinate alle attività e al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Il comma 1 dell'articolo 7 dispone, come accennato, l'abrogazione, a decorrere dall'entrata in vigore del primo piano nazionale (di cui all'articolo 2), delle disposizioni in materia di prevenzione vaccinale di cui al citato decreto-legge n. 73.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, segnala che il contenuto del provvedimento appare riconducibile alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «profilassi internazionale», rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, lettere *m*) e *q*) nonché alla materia «tutela della salute», rientrante nella potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Come è noto, alla luce di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede la previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle regioni. In tal senso il provvedimento prevede che: il piano nazionale di prevenzione vaccinale sia adottato con un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (art. 2, co. 2); si specifica che dovrà trattarsi un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge n. 131 del 2003, vale a dire un'«intesa forte» per la quale non è possibile ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (cioè la procedura che consente al governo, una volta decorsi i termini per l'intesa, di procedere comunque sottoponendo la questione al Consiglio dei ministri); il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei piani straordinari di intervento nel caso in cui, nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle coperture vaccinali svolta

dal Ministero della salute, si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal piano nazionale (articolo 5, comma 1).

Segnala inoltre che, sulla disciplina attualmente vigente, recata dal decreto-legge n. 73 del 2017, la Corte costituzionale si è pronunciata con la sentenza n. 5 del 2018, affermando che la previsione di obblighi in materia vaccinale è da ricondursi prevalentemente ai principi fondamentali in materia di tutela della salute attribuiti alla potestà legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Rileva quindi come il provvedimento non appaia presentare profili problematici per quel che attiene le competenze della Commissione.

Segnala soltanto l'opportunità di un chiarimento sulla formulazione dell'articolo 5, comma 5. Tale disposizione prevede che, in caso di scostamento dagli obiettivi fissati dal piano nazionale delle vaccinazioni, con decreto del Ministro della salute, «sentiti l'Agenzia italiana del farmaco, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sia disposta l'integrazione dei vaccini disponibili e lo stoccaggio di adeguate scorte. Al riguardo dovrebbe essere chiarito se con la disposizione si intenda acquisire il parere delle sole regioni e province autonome nei quali si è verificato lo scostamento rispetto agli obiettivi del piano nazionale ovvero quello di tutte le regioni e province autonome. Nella prima ipotesi, andrebbe inserita nel testo la parola: «interessate»; nella seconda ipotesi occorrerebbe fare piuttosto riferimento al coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni.

Il deputato Roberto PELLA (*FI*) dichiarando di non condividere i contenuti del provvedimento in esame, rileva come il provvedimento rechi norme inefficaci, inattuabili e pericolose. Inefficaci ad innalzare le coperture vaccinali perché le coperture vaccinali non sono solitamente soggette a brusche modifiche: i fenomeni di calo e aumento sono generalmente rilevabili su periodi medio-lunghi e intervenire quando l'emergenza è in atto è un'azione tardiva, sarebbe come chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati; inattuabili in quando manca un'anagrafe vaccinale funzionante (sottolinea come il decreto Lorenzin dovrebbe essere abrogato soltanto dopo l'implementazione dell'anagrafe vaccinale) e pericolose perché la possibilità di modificare la politica di offerta su base addirittura «locale» rischia di realizzare proprio quel «federalismo vaccinale» che vuole essere scongiurato con l'offerta di qualità omogenea sul piano nazionale. I piani straordinari di intervento previsti dall'articolo 5, da attuare in modo temporaneo e su base locale si pongono in aperto contrasto con la *ratio* della prevenzione vaccinale.

Il disegno di legge introduce in sostanza un «obbligo flessibile» che prevede interventi sull'urgenza rischiando, in tal modo, solo di peggiorare la situazione. Rileva poi come il provvedimento appaia contraddittorio poiché l'articolo 5, prevedendo la possibilità, in caso di emergenze, di reintrodurre l'obbligo vaccinale, ne riconosce implicitamente l'efficacia. Non si comprende pertanto perché eliminare tale obbligo se, evidentemente, si tratta di una misura efficace.

Con riferimento al riparto costituzionale della potestà legislativa tra lo Stato e le regioni, rileva come l'obbligo vaccinale attenga ai principi fondamentali in materia di «tutela della salute» attribuiti allo Stato dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Come già chiarito nella costante giurisprudenza costituzionale il diritto a essere curati efficacemente deve essere garantito in condizioni di uguaglianza su tutto il territorio nazionale e deve essere riservato allo Stato il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili. Sottolinea come la necessità di adottare misure omogenee su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la cosiddetta «immunità di gregge» imponga alle regioni di rispettare ogni previsione statale in tale ambito e come un'eventuale autonomia vaccinale a livello regionale potrebbe rappresentare un forte elemento di criticità.

Rileva, infine, come, con riferimento al comma 5 dell'articolo 5 del provvedimento che prevede che in caso di scostamento dagli obiettivi fissati dal piano nazionale delle vaccinazioni, con decreto del Ministro della salute, sentiti l'Agenzia italiana del farmaco, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia disposta l'integrazione dei vaccini disponibili e lo stoccaggio di adeguate scorte, dovrebbe essere chiarito se con tale disposizione si intenda acquisire il parere delle sole regioni e province autonome interessate dallo scostamento rispetto agli obiettivi del piano nazionale ovvero quello di tutte le regioni e province autonome, attraverso il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni.

Chiede infine al relatore di esprimersi anche sugli emendamenti presentati dal suo gruppo presso la Commissione competente in sede referente del Senato.

La senatrice Sonia FREGOLENT (*L-SP-PSdAZ*) osserva che al Senato, presso la 12^a Commissione, è in corso l'esame del provvedimento e sono all'esame molti emendamenti migliorativi del testo. Al riguardo, assicura poi che sarà garantita, a partire dall'istituzione dell'anagrafe nazionale, l'uniformità di trattamento in tutto il territorio nazionale e che non ci saranno regioni di serie A e regioni di serie B. Questi argomenti sono solo delle strumentalizzazioni in quanto il provvedimento ha portata nazionale e non discrimina alcuna zona del Paese.

Sottolinea inoltre come con questo provvedimento non si intende non riconoscere validità alle vaccinazioni. Si sta invece cercando di superare la logica dell'obbligatorietà con quella di una vaccinazione consapevole, come accade già in molti Paesi europei. Rileva peraltro che già la legislazione vigente prevede l'obbligo solo per i bambini fino a 6 anni e non per quelli di età superiore, in quanto, superata la soglia dei 6 anni, per non violare l'obbligo scolastico, il semplice pagamento della sanzione amministrativa consente comunque l'iscrizione alla scuola. Di contro, la *ratio* del provvedimento è quella appunto di accompagnare le famiglie alla consapevolezza della necessità della vaccinazione, senza in alcun modo negare la validità delle vaccinazioni.

Il senatore Albert LANIECE (*Aut (SVP-PATT, UV)*) nel concordare con quanto dichiarato dal collega Pella, dichiara la propria contrarietà al provvedimento, non comprendendone la *ratio* né la logica scientifica. Ritiene infatti singolare, dal punto di vista scientifico, sopprimere un obbligo che si è dimostrato idoneo ad aumentare la copertura vaccinale. Trova inoltre pericolosa la norma che prevede l'avvio di piani di emergenza solo in costanza di focolai di infezione e parimenti l'eventuale differenziazione di trattamento in diverse zone del territorio. Pur dichiarandosi federalista e autonomista convinto, non condivide il cosiddetto «federalismo vaccinale» che può rappresentare un pericolo per l'intero Paese. Quanto al voler accompagnare le famiglie in un percorso di consapevolezza fa presente che, a suo avviso, il nostro Paese non è ancora pronto a questo passaggio che potrebbe realizzarsi, invece, nell'arco di 4-5 anni, alla luce dei risultati ottenuti in termini di copertura vaccinale.

Il senatore Daniele MANCA (*PD*), dopo aver segnalato che la Commissione non costituisce la sede idonea per una discussione sul merito del provvedimento, rileva che invece attiene alla stessa la valutazione dei profili attinenti alla collaborazione in materia tra lo Stato e le regioni. Perché se è vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato l'esclusiva competenza statale in materia di previsione dell'obbligo vaccinale, è altrettanto vero che le relative forme di assistenza sono di competenza regionale. Ritiene quindi necessario procedere all'audizione sull'argomento della Conferenza Stato-regioni, con particolare riferimento alla tematica, già sollevata, della diversità di trattamento nelle varie regioni, anche al fine di comprendere se vi siano differenze, già in atto, tra le diverse regioni quanto ai dati relativi alle vaccinazioni. Più in generale giudica poi indispensabile un'interlocuzione sui contenuti del provvedimento con la comunità scientifica, data la delicatezza del tema sul quale è consistente il rischio di mandare segnali sbagliati all'opinione pubblica.

La deputata Emanuela ROSSINI (*Misto – Min. Ling.*) ritiene che la Commissione parlamentare sulle questioni regionali costituisca la sede più adatta per affrontare due aspetti delicati. In primo luogo, i tempi di costituzione dell'anagrafe vaccinale. In secondo luogo, l'esigenza di chiarire se il provvedimento escluda o meno la possibilità di una somministrazione graduale dei vaccini. Richiama in proposito l'esperienza della sua provincia, la provincia di Trento, nella quale è stata raggiunta la soglia del 95% di copertura vaccinale. A questo risultato hanno grandemente contribuito le attività di informazione e preparazione dei genitori.

Il deputato Roberto PELLA invita a considerare attentamente il segnale che con il passaggio all'obbligo flessibile si rischia di dare all'opinione pubblica e ribadisce l'esigenza di evitare un «federalismo vaccinale».

Il deputato Antonio FEDERICO (*M5S*), *relatore*, ricorda che presso la competente Commissione del Senato è ancora in corso un approfondito esame del provvedimento; in quella sede potranno essere affrontate molte delle questioni di merito segnalate dai colleghi, a partire da quella del metodo di somministrazione dei vaccini; anche con riferimento alla richiesta di audizione avanzata, rinvia all'ampia attività conoscitiva svolta in quella sede. Annuncia invece di aver recepito nella proposta di parere predisposta, la segnalazione del collega Pella relativa all'articolo 5, comma 5, già rilevata, d'altra parte, anche nella sua relazione. Formula quindi la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 9,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,25.

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di prevenzione vaccinale
disegno di legge S. 770**

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 770,
recante disposizioni in materia di prevenzione vaccinale;

rilevato che:

il contenuto del provvedimento appare riconducibile alle materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «profilassi internazionale», rientranti nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, lettere *m*) e *q*) nonché alla materia «tutela della salute», rientrante nella potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

con riferimento alla disciplina attualmente vigente in materia di obbligo vaccinale (decreto-legge n. 73 del 2017) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 5 del 2018, ha in particolare affermato che «la previsione di obblighi in materia vaccinale è da ricondursi prevalentemente ai principi fondamentali in materia di tutela della salute attribuiti alla potestà legislativa dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione»;

alla luce di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza della Corte costituzionale richiede comunque la previsione di adeguate forme di coinvolgimento delle regioni;

al riguardo, il provvedimento prevede, in primo luogo, che il piano nazionale di prevenzione vaccinale sia adottato con un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (articolo 2, comma 2); la norma specifica che dovrà trattarsi un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge n. 131 del 2003, vale a dire un'«intesa forte» per la quale non è possibile ricorrere alla procedura prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997 (cioè la procedura che consente al governo, una volta decorsi i termini per l'intesa, di procedere comunque sottoponendo la questione al Consiglio dei ministri);

si prevede inoltre (articolo 5, comma 1) il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei piani straordinari di intervento nel caso in cui, nell'ambito dell'attività di monitoraggio delle coperture vaccinali svolta dal Ministero della salute, si rilevino significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal piano nazionale;

il comma 5 dell'articolo 5 prevede che, in caso di scostamento dagli obiettivi fissati dal piano nazionale delle vaccinazioni, con decreto del Ministro della salute, «sentiti l'Agenzia italiana del farmaco, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sia disposta l'integrazione dei vaccini disponibili e lo stoccaggio di adeguate scorte; al riguardo dovrebbe essere chiarito se con la disposizione si intenda acquisire il parere delle sole regioni e province autonome interessate ovvero quello di tutte le regioni e province autonome, attraverso il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di approfondire la formulazione dell'articolo 5, comma 5.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 27 marzo 2019

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARACHINI

La seduta inizia alle ore 19,35.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019 (*Relatore BARACHINI*)

Il PRESIDENTE, in qualità di relatore, illustra lo schema di delibera da lui predisposto in vista delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissate per il 26 maggio 2019, già trasmesso informalmente ai componenti della Commissione, relativo alla disciplina in tema di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione (pubblicato in allegato).

Il testo è stato redatto secondo la prassi pregressa della Commissione e i precedenti di deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni.

Nell'articolato si prevedono anche formule rinnovate di trasmissioni elettorali, incentrate sulla possibilità per i cittadini di formare la loro opinione attraverso il confronto e il contraddittorio tra i candidati: in particolare, oltre alle tradizionali tribune elettorali (disciplinate dall'articolo 6), la comunicazione politica viene potenziata, nella seconda fase della campagna elettorale, con confronti elettorali (disciplinati all'articolo 9) riservati ai rappresentanti di lista e dedicati all'analisi di tematiche incentrate sull'attualità politica in vista delle elezioni, trasmessi nella fascia serale di maggiore ascolto e con una durata di trenta minuti.

Rispetto ai confronti elettorali, ritiene poi che la partecipazione di più rappresentanti nazionali di lista possa rendere maggiormente dinamica ed efficace tale modalità di comunicazione politica, nella logica di un contraddittorio autentico, superando la formula dell'«uno contro uno» o dell'«uno contro tutti» che rischia di non essere più adeguata.

Infine, fa presente che da parte dell'Amministratore delegato della RAI è stato inviato l'elenco delle trasmissioni televisive e radiofoniche che, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, verranno temporaneamente ricondotte dalla RAI alla responsabilità delle testate giornalistiche.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PARAGONE (M5S) si pone criticamente sui confronti elettorali nei termini illustrati dal relatore, poiché in tale modo, a suo avviso, si entrerebbe all'interno di scelte editoriali che devono rimanere nella disponibilità della RAI, il cui operato è comunque sottoposto ai rigidi vincoli della normativa sulla *par condicio*.

Al deputato RUGGIERI (FI), che chiede se la modalità innovativa dei confronti costituisca una risposta implicita ai moniti dell'Autorità garante per le comunicazioni sulla necessità di ripristinare il contraddittorio, il PRESIDENTE conferma che la propria proposta tiene senz'altro conto di tale circostanza, rispetto alla quale potrebbe apportare un contributo positivo.

Il senatore DI NICOLA (M5S) chiede maggiori delucidazioni sul formato previgente che i confronti elettorali vengono a sostituire.

Il PRESIDENTE precisa che, delle tre tipologie di trasmissioni previste in passato, ovvero le tribune elettorali, le interviste e le conferenze stampa, la propria proposta innova con riguardo all'ultima di loro, che si era dimostrata poco efficace e aveva registrato ascolti deludenti.

Prosegue il proprio intervento il senatore DI NICOLA, associandosi a quanto affermato dal senatore Paragone. Pur apprezzando le intenzioni da cui muove la proposta, ritiene tuttavia che la Commissione debba limitarsi ad esercitare una funzione di indirizzo e non intromettersi nella gestione di spazi che devono essere lasciati nella titolarità dei giornalisti.

Il Presidente BARACHINI precisa che le funzioni di indirizzo della Commissione devono essere esercitate a favore del pluralismo e del contraddittorio.

Il deputato FORNARO (LEU) osserva che se fosse sufficiente, per garantire un'informazione imparziale in campagna elettorale, la normativa sulla *par condicio*, allora non sarebbe necessario che la Commissione det-

tasse le proprie direttive, le quali, per loro natura, richiedono di entrare nel merito delle scelte editoriali.

Quanto ai confronti elettorali, pur condividendone la formula, avverte tuttavia che non si può lasciare all'Azienda la scelta degli abbinamenti tra le forze politiche, né seguire un criterio di consistenza crescente, poiché in entrambi i casi si avrebbe l'effetto di associare tra loro, da un lato solo le formazioni più piccole e, dall'altro, solo quelle che godono di maggiori consensi.

Si domanda allora se non si possa introdurre la previsione di un sorteggio.

Il PRESIDENTE si dichiara disponibile a valutare la proposta del deputato Fornaro.

Il senatore FARAONE (PD), premettendo che ritiene opportuno rinviare alla prossima settimana l'adozione della delibera, previa procedura emendativa, si esprime favorevolmente sulla proposta dei confronti elettorali, notando come anche in precedenza la Commissione sia entrata nel merito del formato delle trasmissioni, e invita tutte le forze politiche a valutare il provvedimento in questione senza pregiudizi. Nota anche incidentalmente come la formula delle interviste disciplinata dall'articolo 8 preveda già la possibilità per i *leader* politici di apparire in video singolarmente.

La senatrice PERGREFFI (L-SP-PSd'Az) domanda se non sia possibile lasciare alla RAI la possibilità di scegliere se effettuare il confronto con uno solo ovvero con più esponenti politici.

Il PRESIDENTE, richiamando i precedenti, osserva che in questo modo si vanificherebbe il potere di indirizzo della Commissione.

Il senatore DI NICOLA (M5S) interviene incidentalmente per precisare che fornire indirizzi, a suo avviso, implica che la Commissione si attivi ogni qualvolta vengano rilevati problemi nell'attuazione della normativa sulla comunicazione elettorale, mentre è improprio che il Parlamento stabilisca un *format* editoriale.

Il deputato FORNARO (LEU) rileva incidentalmente che tale impostazione rischia di privare di efficacia l'azione della Commissione, che si troverebbe a intervenire a cose avvenute o addirittura a campagna elettorale terminata.

Il PRESIDENTE, rilevando come il servizio pubblico tenda, comprensibilmente, a conservare formule esistenti, precisa che la propria proposta vuole essere un contributo teso ad ammodernare e a rendere più efficace la comunicazione in campagna elettorale, nel rispetto delle norme vigenti.

Propone quindi di fissare per le ore 12 di venerdì 29 marzo il termine per la presentazione di emendamenti alla proposta di delibera in esame, preannunciando contestualmente che la votazione si svolgerà nella seduta che sarà convocata martedì 2 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori, con riferimento all'audizione all'ordine del giorno, sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che dell'audizione odierna verrà redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione del Presidente dell'Auditel

Il PRESIDENTE ringrazia il presidente Andrea Imperatori per la disponibilità ad intervenire nella seduta odierna.

Comunica che il dottore Imperatori è accompagnato dal dottor Attilio Lombardi, responsabile della Comunicazione esterna Auditel e dal consigliere Massimo Donelli.

Il presidente IMPERIALI svolge una relazione introduttiva.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare quesiti i deputati PAXIA (*M5S*) e FORNARO (*LEU*), i senatori FARAONE (*PD*) e SCHIFANI (*FI-BP*), i deputati CAPITANIO (*Lega*), PICCOLI NARDELLI (*PD*) ed ANZALDI (*PD*), nonché il PRESIDENTE.

Il Presidente IMPERIALI replica ai quesiti.

Il PRESIDENTE ringrazia e dichiara conclusa la procedura informativa.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

Il PRESIDENTE comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Com-

missione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal numero 65/360 al numero 66/361 per i quali sono pervenute risposte scritte alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

La seduta termina alle ore 21.

ALLEGATO 1

Schema di delibera recante disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fissata per il 26 maggio 2019

(Testo approvato dalla Commissione nella seduta)

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (di seguito Commissione):

premesse

che con decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 25 marzo 2019, sono stati indetti per il giorno 26 maggio 2019 i comizi elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;

visto

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (di seguito Rai), e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modifiche;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

d) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne, l'articolo 3 del Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

e) quanto alla disciplina dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche;

f) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 20 luglio 2004, n.215 recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti d'interessi»

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

dispone

nei confronti della Rai quanto segue:

Articolo 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, previste per il giorno 26 maggio 2019.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte del giorno di votazione relativo alla consultazione elettorale di cui al comma 1.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Articolo 2.

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la programmazione radiotelevisiva della Rai avente ad oggetto le trasmissioni di cui alla presente delibera, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3 della presente delibera;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal suc-

cessivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere direttamente o indirettamente temi di attualità politica, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'articolo 5 della presente delibera.

Articolo 3.

(Disciplina dei soggetti aventi diritto alle trasmissioni di comunicazione politica)

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la Rai programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale come disciplinate nella presente delibera.

2. Nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* e quella del termine di presentazione

delle candidature, alle trasmissioni di comunicazioni politica di cui al comma 1 è garantito l'accesso:

a) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo. La dichiarazione di appartenenza da parte dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo deve essere trasmessa alla Commissione entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I rappresentanti italiani al Parlamento Europeo non possono dichiarare l'appartenenza a più di una forza politica;

b) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

c) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno tre rappresentanti nel Parlamento nazionale o che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale;

d) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del giorno precedente la data delle elezioni, alle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, è garantito l'accesso alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori; il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

4. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

5. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

6. Al fine di mantenere i rapporti con la Rai che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

Articolo 4.

(Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari e le rassegne stampa diffuse dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste con-

correnti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta a evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni.

6. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5.

(Illustrazione delle modalità di voto e di presentazione delle liste)

1. Nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette, anche nei suoi siti *web*, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.

2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati in-trasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede o i programmi di cui al comma 1 devono inoltre specificamente informare sulle modalità di voto all'estero dei cittadini italiani residenti in altri Paesi dell'Unione europea, e su quelle di espressione del voto in Italia dei cittadini comunitari non italiani che vi risiedono.

6. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di video *sharing* gratuiti.

Articolo 6.

(Tribune elettorali)

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la Rai trasmette, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, evitando di norma la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2; i tempi sono ripartiti per il 70% in modo paritario tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* e per il 30% tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, in proporzione alla loro forza parlamentare.

3. Le tribune sono trasmesse di norma dalla sede della Rai di Roma.

4. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

5. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

6. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

7. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

8. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

9. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 14.

Articolo 7.

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette sulle reti nazionali i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire in orari di ottimo ascolto più di una fascia oraria. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 13 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alla sede di Roma della Rai entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

c) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e *standard* equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sua sede di Roma.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8.

(Interviste dei rappresentanti nazionali di lista)

1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la Rai trasmette interviste della durata unitaria di cinque minuti. Le interviste, diffuse con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti, sono trasmesse tra le ore 22.30 e le ore 23.30, evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificatamente informativo. Qualora nella

stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la Rai trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) e d).

3. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la Rai trasmette un'intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 3, comma 3.

4. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista Rai, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.

6. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

7. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera.

Articolo 9.

(Confronti elettorali dei rappresentanti nazionali di lista)

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto e procedendo a ritroso dall'ultimo giorno di campagna elettorale, una serie di confronti elettorali riservati a più rappresentanti nazionali di lista e dedicati all'analisi di tematiche incentrate sull'attualità politica in vista delle elezioni. Qualora nella stessa serata sia trasmesso più di un confronto, le trasmissioni devono essere consecutive; l'ordine di trasmissione dei confronti elettorali è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale in ordine crescente. Sono trasmesse per primi i confronti elettorali dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.

2. Ciascun confronto ha una durata di trenta minuti ed è trasmesso tra le ore 21 e le ore 23, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 8, in orari non coincidenti.

3. Il confronto è moderato da un giornalista della Rai. A ciascuno di essi prende parte un numero uguale di giornalisti, di norma se possibile pari a tre, individuati dalla Rai, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

4. I confronti sono trasmessi di norma in diretta e sono organizzati in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati.

5. Ai confronti elettorali di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla presente delibera. Le modalità applicative sono definite ai sensi dell'articolo 13, comma 4.

Articolo 10.

(Programmi per l'accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 11.

(Trasmissioni televideo per i non udenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 12.

(Trasmissioni televideo per i non vedenti)

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Articolo 13.

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto.

2. La Rai pubblica sul proprio sito *web* con frequenza quotidiana e con modalità tali da renderli scaricabili, per i programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*

a) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e di antenna;

b) i temi trattati, i soggetti politici invitati, con evidenza anche del genere;

c) l'ascolto di ciascun programma.

3. La Rai pubblica sul proprio sito *web* il venerdì con frequenza settimanale e con modalità tali da renderli scaricabili:

a) il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, e *b)* programmate la settimana successiva;

b) i dati quantitativi del monitoraggio, fruiti dai soggetti di cui all'articolo 3, con evidenza dei tempi di parola, di notizia e di antenna, in forma aggregata e in percentuale, per tutto il periodo elettorale, dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.

4. Il presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 14.

(Responsabilità del consiglio di amministrazione e dell'amministratore delegato)

1. Il consiglio di amministrazione e l'amministratore delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi

elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. L'inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 15.

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

*QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE (dal n. 65/360 al n. 66/361)*

MOLLICONE. – *Al Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.* – Accogliendo la denuncia del Consigliere Rai Giampaolo Rossi in un articolo di Adnkronos;

è verificabile che alcuni programmi attuano un condizionamento culturale e politico permettendo a intellettuali schierati ideologicamente dei monologhi senza possibilità di contraddittorio, come ad esempio è successo con le numerose ospitate di Roberto Saviano al programma «che tempo che fa»;

è chiaro che sotto l'etichetta dell'intrattenimento si nasconde la forte visione politica della persona invitata in trasmissione;

è chiaro altresì che a nessun altro è concesso tutto questo spazio;

l'Autorità sta già vigilando sul rispetto del pluralismo ma è importante che il tema del pluralismo vada allargato a tutti i contenuti informativi e di intrattenimento;

non basta difatti vigilare sulla parità di trattamento fra soggetti politici, se poi a molti intellettuali, giornalisti e *influencer* che pur non facendo parte di un partito politico, rappresentano chiaramente uno schieramento politico, viene dato tutto questo spazio;

è indubbio che la trasmissione di Fabio Fazio è quella che presenta la maggiore criticità sul tema del pluralismo per il palese squilibrio nella scelta degli ospiti che appartengono ad un'unica area culturale e politica;

è considerabile che sotto l'etichetta dell'intrattenimento abbiamo molte volte una tribuna di propaganda politica e ideologica;

si interroga il presidente e l'amministratore delegato su quali iniziative intendano intraprendere per fare in modo che l'AGCOM si occupi di vigilare non solo i telegiornali ma anche i programmi di informazione e intrattenimento, e per fare sì che venga garantita la parità di trattamento fra soggetti politici nella televisione statale.

(65/360)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

Il programma «Che tempo che fa» ha sviluppato dalla prima edizione del 2003 una propria linea editoriale incentrata sulla trattazione di argomenti di interesse pubblico, che spaziano dalla cultura, alla musica, allo spettacolo, allo sport, all'attualità, ecc.; in tale quadro il gruppo autorale seleziona – nell'ambito dell'autonomia editoriale riconosciuta contrattualmente – gli ospiti ritenuti più rappresentativi dei singoli temi. Tale impo-

stazione, sotto il profilo quantitativo, si traduce in un numero elevato di ospiti per puntata (in media circa 15).

In tale quadro nel corso dell'attuale stagione del programma la presenza di Saviano si registra in 4 puntate:

il 2 dicembre in collegamento da New York sul tema della carovana di migranti partiti da San Pedro Sulas in Honduras con l'obiettivo di raggiungere gli Stati Uniti

il 10 febbraio (insieme al regista Claudio Giovannesi) per la presentazione del film «La paranza dei bambini» in concorso al festival di Berlino e il 17 febbraio (sempre insieme a Claudio Giovannesi) per festeggiare l'orso d'argento vinto per la migliore sceneggiatura

il 24 febbraio con un monologo su temi di attualità

In linea prospettica si evidenzia che è attualmente in fase di valutazione l'ipotesi di procedere – ai sensi della legge 28 febbraio – alla riconduzione della responsabilità del programma a specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici) in relazione al periodo di par condicio collegato alle consultazioni europee del 26 maggio; in tale ipotesi il programma potrebbe – pur nel quadro delle disposizioni che ai sensi della legge 28/2000 saranno approvate dalla Commissione parlamentare di vigilanza – ospitare anche esponenti politici.

PAXIA. – Al Presidente e all'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:

in data 24/01/2019 il prefetto di Cosenza ha inoltrato una lettera per la valorizzazione delle minoranze linguistiche in Calabria;

la legge 482/99 in materia della tutela delle minoranze linguistiche storiche all'articolo 2 specifica che: «in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo.» All'articolo 12 della medesima legge al comma 1 specifica che: «nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza»;

all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 si specifica inoltre che: «nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 12 della legge (482/99), la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e il conseguente contratto di servizio individuano, di preferenza nel territorio di appartenenza di ciascuna minoranza, la sede della società stessa cui sono attribuite le attività di tutela della minoranza, nonché il contenuto minimo della tutela, attraverso la prevista attuazione per cia-

scuna lingua minoritaria di una delle misure oggetto delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie. La convenzione ed il contratto di servizio in corso vengono adeguati, in sede di prima attuazione a quanto previsto dal comma 1»;

la legge regionale 15/2003 in materia di tutela e valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria all'articolo 18 chiarifica che: «in base a convenzioni da stipularsi tra la regione e la sede regionale RAI per la Calabria e le emittenti radiotelevisive private sentito il CO.RE.COM. Calabria, nei programmi radiofonici e televisivi regionali sono inseriti programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue di minoranza albanese, greca e occitanica;

tenuto conto:

del rispetto per le minoranze linguistiche tutelate per Costituzione e leggi ordinarie;

considerato:

l'importanza del servizio pubblico radio televisivo anche per fini linguistici;

che la RAI, in quanto servizio pubblico, deve garantire lo stesso servizio a tutti i cittadini utenti;

la normativa vigente in materia di minoranze linguistiche;

si chiede di sapere:

quali iniziative la RAI intenda adottare per adeguarsi alla normativa vigente e al rispetto per le minoranze linguistiche in Calabria che richiedono l'adeguamento del servizio pubblico;

si richiede sapere, inoltre, le possibili tempistiche per l'attuazione di tali iniziative.

(66/361)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

Il tema della tutela delle minoranze linguistiche costituisce un elemento essenziale nello svolgimento della missione di servizio pubblico affidata alla Rai.

In tale quadro il Contratto di servizio 2018-2022 stabilisce che la Rai debba «presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, per le determinazioni di competenza, un progetto operativo per assicurare l'applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela delle lingue di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, tenendo conto, più in particolare, dei seguenti criteri:

i) differenziazione delle esigenze in funzione delle rispettive aree di appartenenza;

*ii) necessità di perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza;
iii) caratteristiche delle diverse piattaforme di distribuzione con ri-
guardo ai target da conseguire.»*

*Il progetto di cui sopra è stato trasmesso al Ministero in data 7
marzo.*

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 27 marzo 2019

Plenaria
19ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 20,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell'esame delle proposte di modifica al codice di autoregolamentazione, valido per il controllo della composizione delle liste elettorali

Il PRESIDENTE comunica che in seguito alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi volto a riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti al nuovo testo del codice di autoregolamentazione, scaduto il termine alle ore 15 di oggi, risultano pervenuti 17 emendamenti. Rammenta quindi che sugli emendamenti presentati nel corso della prima fase di esame, era già stato reso parere dalla relatrice, onorevole Nesci. Invita quindi i rispettivi presentatori ad illustrare le proposte emendative da ultimo avanzate.

La relatrice NESCI (M5S) rende parere favorevole sulle proposte emendative 1.15 e 1.5, e si esprime in senso contrario sui restanti emendamenti.

Sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 intervengono per dichiarazioni di voto i senatori VITALI (*FI-BP*), LONARDO (*FI-BP*), CALIENDO (*FI-BP*), GIARRUSSO (*M5S*), ENDRIZZI (*M5S*), MIRABELLI (*PD*) e STANCANELLI (*FdI*), nonché i deputati VERINI (*PD*), FERRO (*FDI*), ORLANDO (*PD*), BARTOLOZZI (*FI*) e SANTELLI (*FI*).

Verificata la presenza del numero legale, con separate votazioni risultano respinti tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte emendative 1.15 e 1.5, che risultano approvate dalla Commissione.

Previe dichiarazioni di voto dei senatori MIRABELLI (*PD*), VITALI (*FI-BP*) e STANCANELLI (*FdI*), la Commissione approva il testo del Codice di autoregolamentazione con le modifiche apportate dalle proposte emendative che hanno ottenuto riscontro favorevole.

La Commissione conviene altresì sulla proposta del Presidente di incaricare gli uffici di apportare le opportune modifiche redazionali al testo del Codice oggetto dell'esame odierno e di predisporre un documento da sottoporre all'esame delle due Assemblee.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Dopo che il PRESIDENTE ha preannunziato che rinnoverà l'invito al Ministro dell'interno affinché sia ascoltato in audizione in Commissione, intervengono sull'ordine dei lavori il senatore MIRABELLI (*PD*) ed i deputati SANTELLI (*FI*), CANTALAMESSA (*Lega*) e FERRO (*FDI*).

Sui collaboratori della Commissione

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi di ieri, 26 marzo 2019, è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo pieno della dottoressa Marisa Manzini, per avvalersi della quale, comunque, la Commissione dovrà attendere la prescritta autorizzazione e il collocamento fuori ruolo da parte del Consiglio Superiore della Magistratura. Comunica altresì che è stata deliberata la collaborazione a tempo parziale e limitato, del dottor Giuseppe Lombardo, procuratore aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria, del dottor Giuseppe Gatti, magistrato DDA di Bari e del dottor Camillo Falvo, magistrato presso la Procura della Repubblica di Catanzaro.

La seduta termina alle ore 21,45.

ALLEGATO

Emendamenti al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali

Art. 1.

1.1

VITALI, MANGIALAVORI, SANTELLI, LONARDO, BARTOLOZZI, CALIENDO, PENTANGELO, ZANETTIN

(respinto)

Sopprimere l'articolo.

(Parere contrario del relatore espresso nella seduta del 24 gennaio 2019)

1.3

VITALI, MANGIALAVORI, SANTELLI, LONARDO, BARTOLOZZI, CALIENDO, PENTANGELO, ZANETTIN

(respinto)

Al comma 1, sostituire le parole da: «sia stato emesso» fino a: «consumati o tentati» con le seguenti: «sia stata emessa almeno sentenza di condanna in grado di appello confermativa integralmente della sentenza di primo grado».

(Parere contrario del relatore espresso nella seduta del 24 gennaio 2019)

1.12

FERRO, STANCANELLI

(respinto)

Al comma 1, sopprimere le parole: «o la citazione diretta a giudizio».

1.2

LONARDO

(respinto)

Al comma 1, sostituire le parole: «con sentenza anche non definitiva di primo grado», ovunque ricorrono, con le seguenti: «con sentenza definitiva».

(Parere contrario del relatore espresso nella seduta del 24 gennaio 2019)

1.13

FERRO, STANCANELLI

(respinto)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero sia stato emesso decreto di applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali».

1.14

FERRO, STANCANELLI

(respinto)

Al comma 1, sopprimere le parole: «o patrimoniali».

1.6

SANTELLI

(respinto)

Al comma 1, la lettera b) è soppressa.

1.7

SANTELLI

(respinto)

Al comma 1, la lettera g) è soppressa.

1.15

FERRO, STANCANELLI

(respinto)

*Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; art. 452-*quatordecies* c.p., inserito dall'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21)» sono aggiunte le seguenti: «nonché per i reati di cui agli artt. 452 *quater* e 452 *sexies* del Codice penale».*

1.8

SANTELLI

(respinto)

Al comma 1, la lettera m) è soppressa.

1.9

SANTELLI

(respinto)

Al comma 1, la lettera n) è soppressa.

1.16

FERRO, STANCANELLI

(respinto)

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «o patrimoniali».

1.10

SANTELLI

(respinto)

Al comma 2, la lettera b) è soppressa.

1.11

SANTELLI

(respinto)

Al comma 2, la lettera c) è soppressa.

1.17

FERRO, STANCANELLI

(respinto)

Al comma 2, lettera c), le parole: «ancorché il decreto di scioglimento non sia ancora definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «solo allorquando il decreto sia definitivo».

1.5

GIARRUSSO, CANTALAMESSA

(approvato)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «superino i quattro anni», aggiungere il seguente periodo: «Nel cumulo, comunque inteso ai sensi del periodo precedente, non si tiene conto delle condanne riportate per i seguenti reati:

- articolo 595 c.p. (diffamazione)
 - articoli 2 e 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (legge Mancino – misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa); articoli 604-*bis* (propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e 604-*ter* c.p. (aggravante), inseriti dall'articolo 2, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21 (che ha abrogato l'articolo 3 della legge Mancino e l'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975 n. 654 "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966", richiamato dalla "legge Mancino");».
-

1.4 (testo 2)

GRASSO

(respinto)

All'articolo 1 introdurre il seguente comma:

«2-bis. I partiti, le formazioni politiche, i movimenti e le liste civiche che aderiscono alle previsioni del presente codice si impegnano:

a) a richiedere ai propri candidati il certificato del casellario dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale che ha giurisdizione sul luogo di residenza;

b) a richiedere ai propri candidati una autocertificazione relativa ai carichi pendenti in tutte le altre Procure della Repubblica;

c) a prevedere nei propri regolamenti interni specifiche modalità di controllo e valutazione dei certificati dei carichi pendenti e, in caso di autocertificazioni false, procedure sanzionatorie di espulsione e di futura incandidabilità».

(Parere contrario del relatore espresso nella seduta del 24 gennaio 2019)

Comitato XI

**Comitato per l'infiltrazione criminale nell'ambito del sistema
di assistenza sanitaria pubblico e privato**

Riunione n. 1

Relatore: STANCANELLI (FdI)

Orario: dalle ore 21,50 alle ore 22,10

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 27 marzo 2019

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PILLON

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Giancarlo Blangiardo, presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), accompagnato dalla dottoressa Patrizia Cacioli, direttore della Direzione centrale per la comunicazione, dalla dottoressa Vittoria Buratta, direttore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione e dalla dottoressa Giuseppina Muratore della Direzione centrale per le statistiche sociali e il censimento della popolazione e dalla dottoressa Elisabetta Segre dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta inizia alle ore 8,50.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web TV* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo: audizione del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat)**

Il presidente PILLON, dopo aver ringraziato il professor Blangiardo, avverte che nell'audizione odierna il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica (Istat) è chiamato a fornire il proprio autorevole contributo sulle questioni afferenti ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il presidente BLANGIARDO, nel rilevare come in questa audizione l'Istat intenda offrire contributo utile per i lavori della Commissione, precisa che i fenomeni del bullismo e cyberbullismo sono stati oggetto, nel 2014, di una specifica rilevazione.

Per bullismo si indicano generalmente le prepotenze perpetrate da bambini e ragazzi nei confronti dei loro coetanei. La definizione del fenomeno si basa su tre condizioni: intenzionalità, persistenza nel tempo, asimmetria nella relazione. Esso è pertanto contraddistinto da un'interazione tra coetanei caratterizzata da un comportamento aggressivo, da uno squilibrio di forza/potere nella relazione e da una durata temporale delle azioni «vessatorie».

Nell'indagine, ai ragazzi da 11 a 17 anni è stato chiesto se, nei 12 mesi precedenti l'intervista, avessero subito una o più prepotenze/soprusi, presentando loro diverse possibili situazioni per aiutare le giovani vittime a ricordare. Sono state, inoltre, raccolte informazioni su coloro che hanno assistito ad atti di sopraffazione e/o violenza tra coetanei e sulle strategie che i ragazzi considerano più efficaci per uscire dalla spirale del bullismo.

Il fenomeno è in continua evoluzione: le nuove tecnologie a disposizione, *internet* o telefono cellulare, sono divenute ulteriori potenziali mezzi attraverso cui compiere e subire prepotenze o soprusi; da qui la necessità, per disporre di un quadro preciso del fenomeno, di monitorare anche il cyberbullismo che consiste nell'invio di messaggi offensivi, insulti o foto umilianti tramite sms, e-mail, diffuse in *chat* o sui *social network*, allo scopo di molestare una persona per un periodo più o meno lungo.

Con riguardo ai dati sul bullismo nel *report* diffuso dall'Istat nel dicembre del 2015, più del 50 per cento degli intervistati riferisce di essere rimasto vittima, di un qualche episodio offensivo, non rispettoso e/o violento. Una percentuale significativa, quasi uno su cinque dichiara di aver subito azioni tipiche di bullismo una o più volte al mese.

Le ragazze presentano una percentuale di vittimizzazione superiore rispetto ai ragazzi.

Le differenze sono sostanziali a livello territoriale: le azioni vessatorie sono più frequenti nel Nord del Paese, dove le vittime di atti di bullismo rappresentano il 23 per cento degli intervistati.

Tra i ragazzi che vivono in zone poco o per nulla disagiate si registra la quota più bassa di ragazzi e adolescenti che hanno subito atti prevaricatori da parte di coetanei; tra coloro che vivono in zone molto disagiate

tale quota sale al 55,4 per cento e si registra la quota più elevata di vittime di prepotenze che avvengono con assiduità.

Per quanto riguarda le reazioni alle situazioni di bullismo, la maggioranza, soprattutto le ragazze, ritiene che confidandosi con le persone «più vicine» sia possibile definire meglio la reazione e/o il comportamento da tenere. Infatti, un numero relativamente importante di ragazzi suggerisce il ricorso all'indifferenza come strumento di difesa.

Con riguardo al fenomeno del cyberbullismo il *report* evidenzia che esso ha colpito il 22,2 per cento di tutte le vittime di bullismo. La maggior propensione delle ragazze/adolescenti a utilizzare il telefono cellulare e a connettersi a *internet* probabilmente le espone di più ai rischi della rete e dei nuovi strumenti di comunicazione. Tra le intervistate si registra una quota più elevata di vittime di sesso femminile.

Inoltre nel 2015 l'Istat ha condotto nelle scuole secondarie di primo e secondo grado un'indagine sull'integrazione dei ragazzi stranieri. Nell'indagine è stato intervistato anche un gruppo di controllo di ragazzi italiani, rilevato nelle stesse scuole degli stranieri. Dal *report* emerge che i ragazzi stranieri subiscono in misura relativamente maggiore episodi di bullismo rispetto agli italiani.

I ragazzi che sembrano essere più «esposti» a episodi di prepotenza e comportamenti vessatori da parte dei loro coetanei sono i filippini, i cinesi e gli indiani. Si tratta delle collettività che l'indagine ha individuato tra le più «chiuse» nei confronti del paese ospitante.

Per tutti gli ordini di scuola, i maschi stranieri mettono in luce uno svantaggio rispetto ai coetanei italiani più elevato di quello che si registra tra le ragazze straniere e italiane.

Il comportamento associato al bullismo può, nelle sue forme più serie, comportare la violazione di norme penali anche gravi. In un elenco, non esaustivo, compaiono le molestie, le minacce, le percosse e le lesioni, l'ingiuria e la diffamazione, il danneggiamento, il furto e la rapina, gli atti persecutori, la sostituzione di persona per arrivare all'istigazione al suicidio.

Gli archivi statistici amministrativi informatizzati non rendono concretamente disponibile la descrizione dell'evento, presente in forma testuale nella denuncia resa o nel fascicolo processuale, dalla quale si potrebbe ricavare se la denuncia avvenisse a seguito di atti di bullismo. Pertanto l'Istat ha deciso di analizzare il delitto, che presenta più analogie con il bullismo sotto il profilo dello stato di ansia e insicurezza che genera nelle giovani vittime, gli atti persecutori, o *stalking*. Si è limitato lo studio al segmento delle vittime minorenni, età in cui la frequentazione dell'ambiente scolastico favorisce l'esposizione al rischio di vittimizzazione da bullismo, le denunce di atti persecutori riguardano una proporzione minima di giovani: lo *stalking* si configura maggiormente come un reato di genere, il numero delle vittime donne è tre volte quello dei maschi, per arrivare ad essere 5 volte maggiore nelle classi di età 18-24 e 25-34 anni.

Per quanto concerne i progetti futuri per la rilevazione statistica del fenomeno l'Istat sta progettando una nuova indagine su bambini e ragazzi. L'obiettivo generale dell'indagine è quello di acquisire informazioni su comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri con attenzione ad alcune tematiche emergenti come quelle delle discriminazioni del bullismo e del cyberbullismo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

La senatrice Licia RONZULLI (*FI-BP*) si congratula preliminarmente con il professor Blangiardo per la sua recente e prestigiosa nomina a Presidente dell'Istituto nazionale di statistica.

Dall'interessante relazione svolta emerge come i dati relativi al fenomeno oggetto dell'indagine conoscitiva risalgano al 2014. Tenuto conto del fatto che il bullismo e in particolare il cyberbullismo costituiscono dei fenomeni in continua evoluzione, sia in termini di diffusione quantitativa sia sotto il profilo delle modalità con le quali si realizzano, sarebbe forse opportuno che l'Istat procedesse con una maggiore regolarità, ad esempio con cadenza biennale, alla rilevazione dei dati e alla elaborazione di puntuali *report*.

La senatrice Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*), nell'associarsi alle congratulazioni per la recente nomina, chiede in che modo i dati rilevati nei *report* elaborati dall'Istat si possono «conciliare» con quelli riportati nelle indagini svolte da altre associazioni che operano nel campo della lotta al bullismo e cyberbullismo.

L'onorevole Laura CAVANDOLI (*Lega*) chiede al Presidente dell'Istat se, nella predisposizione del questionario per la prossima indagine sul fenomeno, possano essere inseriti puntuali domande relative agli effetti della legge n. 71 del 2017. Sarebbe in particolare interessante verificare se il sistema di prevenzione delineato dalla suddetta legge faccia sentire più sicuri e protetti i minori.

Il senatore PATRIARCA (*PD*) chiede se sia possibile, alla luce dei dati rilevati, valutare l'eventuale relazione fra le situazioni di povertà educativa e l'insorgenza di episodi di bullismo e cyberbullismo. Sarebbe inoltre interessante acquisire dati anche relativi, più in generale, al funzionamento del sistema di prevenzione delineato dalla legge del 2017, con particolare riguardo al terzo settore e al ruolo della rete associativa.

Il presidente PILLON (*L-SP-PSd'Az*), con riguardo al fenomeno del bullismo e alla connessione con il reato di *stalking*, chiede al presidente Blangiardo di chiarire se vi siano rilevazioni sul rapporto vittime aggressore sotto il profilo del genere. Domanda inoltre se, con riguardo alla vittima sia possibile stabilire una correlazione fra i contesti di crisi familiare e il verificarsi di atti di bullismo. Infine, relativamente al fenomeno del

bullismo ai danni di minori stranieri chiede se vi sia una correlazione fra la nazionalità dell'aggressore e quella dell'agredito.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, invita il presidente Blangiardo a fornire per iscritto la risposta ai quesiti posti nel corso dell'audizione.

Dopo un breve intervento del professor Blangiardo, il PRESIDENTE dichiara chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 3

Presidenza della Presidente
RONZULLI

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 27 marzo 2019

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 10,40.

AUDIZIONI

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, Antonello Soro, accompagnato dalla dottoressa Federica Resta, assistente giuridico, dal dottor Mario De Bernart, dirigente Servizio Affari legislativi e istituzionali e dal dottor Baldo Meo, dirigente Servizio Relazioni esterne e media.

Antonello SORO, *presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUERINI, *presidente*, il deputato Elio VITO (*FI*) e il senatore Adolfo URSO (*Fdl*), a cui risponde Antonello SORO, *presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il presidente Soro, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 11,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Mercoledì 27 marzo 2019

Plenaria

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione del direttore dell'Osservatorio Agenda digitale del Politecnico di Milano, ing. Luca Gastaldi, sui risultati conseguiti e sulle prospettive in materia di semplificazione connessi alla realizzazione degli obiettivi recati dall'Agenda digitale

L'audizione informale è stata svolta dalle ore 8,15 alle ore 9,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 27 marzo 2019

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 8,30.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in materia di autonomia finanziaria delle Regioni e di attuazione dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Attilio FONTANA, *presidente della Regione Lombardia*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione, consegnando della documentazione alla Commissione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Paolo RUSSO (*FI*), Gian Mario FRAGOMELI (*PD*), Alessandro CATTANEO (*FI*), Marco OSNATO (*FdI*) e Pietro NAVARRA (*PD*), nonché i senatori Vincenzo PRESUTTO (*M5S*), Vasco ERRANI (*Misto-LEU*), e Paolo SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*).

Attilio FONTANA, *presidente della Regione Lombardia*, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *presidente*, ringraziando l'auditore, dispone che la documentazione consegnata sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna, non appena disponibile. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

